

TRIBUNALE DI CATANIA

SESTA SEZIONE CIVILE

DECRETO

Di apertura della liquidazione ex art. 14 quater legge 3/2012

Il Presidente, giudice designato, dott. Roberto Cordio,

visto il ricorso contenente la domanda di apertura della procedura di liquidazione presentata

ritenuto che, ai sensi dell'art. 14 ter della legge 3/2012, sussistendo i requisiti previsti dagli articoli 7 e 9 della stessa legge, va dichiarata aperta la procedura di liquidazione;

ritenuto che è stato depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, e l'elenco di tutti i beni dei debitori;

ritenuto che non risultano compiuti atti di disposizione del patrimonio negli ultimi cinque anni,

ritenuto che sono state depositate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

ritenuto che la spesa corrente necessaria al sostentamento dei ricorrenti e del nucleo familiare può quantificarsi in € 1.800,00 mensili;

ritenuto che alla domanda è stato allegato l'inventario di tutti i beni dei debitori, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili;

ritenuto che l'appartamento di proprietà comune degli istanti, sito in Catania Via Petrella 121/A, risulta attualmente abitato dagli stessi e che, per un primo periodo, in attesa del reperimento di altro alloggio, è opportuno autorizzare i ricorrenti a continuare ad abitarlo;

ritenuto che – del pari – i ricorrenti vanno autorizzati ad utilizzare, sino alla vendita, l'autoveicolo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

P.Q.M. —

Nomina l'avv. Valentina Armenia quale liquidatore, disponendo la costituzione di un fondo spese pari ad € 1.000,00 da effettuare nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, secondo le modalità indicate dallo stesso liquidatore;



DISPONE

che sia data idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto sul sito di procedure.it, con spese a carico del debitore istante, a cura del liquidatore e che il presente decreto sia trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e presso il PRA competenti;

che sia sottratto alla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento del nucleo familiare dei ricorrenti l'importo di € 1.800,00 mensili e che le restanti somme siano depositate mensilmente in un conto acceso presso un istituto di credito scelto dal liquidatore e vincolato all'ordine dello stesso, perché possano essere destinate al soddisfacimento dei creditori;

che l'esperto, laddove non vi abbia già provveduto, ai sensi dell'art. 14 ter co. 4, dia immediata notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, dell'apertura della procedura di liquidazione.

che, ai sensi dell'art 14 quinquies L. 3/2012, sino al momento in cui la procedura sarà conclusa, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ritenuto che compete al liquidatore - in caso di procedure esecutive immobiliari pendenti - la valutazione in ordine all'eventuale opportunità di subentrare nelle dette procedure esecutive, come previsto dall'art.14 nonies comma 2° della legge 3/2012, ma che lo stesso va inviato a relazionare in ordine alle ragioni dell'eventuale mancato esercizio di detta facoltà di subentro.

che il liquidatore provveda a relazionare – almeno con cadenza semestrale – sullo stato di avanzamento della procedura nonché in ordine alla mancata costituzione del fondo spese o con riferimento a qualsiasi iniziativa dei debitori eventualmente volta ad ostacolare il celere ed efficace andamento della procedura;

che i ricorrenti vanno autorizzati ad abitare l'appartamento sito in [REDACTED] [REDACTED] fino alla vendita e, in ogni caso, non oltre l'espletamento della seconda asta, curandone l'ordinaria e diligente manutenzione nonché ad utilizzare, sino alla vendita, l'autovettura [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] curandone l'ordinaria e diligente manutenzione;

ORDINA

Ai ricorrenti la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quanto sopra disposto per l'abitazione e per l'autoveicolo sopra indicati.



Si comunichi alla parte istante ed al liquidatore nominato.

Catania, 31/08/2022

Il Presidente

dott. Roberto Cordio

